

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONALENTO	<i>I</i>
ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA	1
ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA	1
ART. 3 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT	2
ART. 4 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT	2
ART. 5 - L'ASSEMBLEA	2
ART. 6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	3
ART. 7 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA	3
ART. 8 - IL COMITATO ESECUTIVO	3
ART. 9 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	4
ART. 10 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO	5
ART. 11 - IL PRESIDENTE	5
ART. 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE	5
ART. 13 - SEDE DELLA CONSULTA	5
ART. 14 - SEGRETARIO DELLA CONSULTA	5
ART. 15 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	6
ART. 16 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE	6
ART. 17 - VOTAZIONE	6
ART. 18 - SUCCESSIVE MODIFICHE	6
ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI	6

[INDICE](#)



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONALENTO

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. A norma dell'art.69 dello Statuto del Comune di Pontedera, è costituita in Pontedera la Consulta Comunale dello Sport, con funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del Consiglio Comunale nell'ambito delle attività sportive del territorio.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta Comunale dello Sport è composta dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato, Presidente;
- 4 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale;
- 1 membro designato in rappresentanza del Distretto Scolastico territoriale competente;
- 1 membro designato in rappresentanza dei Consigli dei Circoli Didattici con sede nel territorio comunale;
- 1 membro designato in rappresentanza dei Consigli d'Istituto delle Scuole Medie Inferiori con sede nel territorio comunale;

- 1 membro designato in rappresentanza dei Consigli d'Istituto delle Scuole Medie Superiori con sede nel territorio comunale;
- 1 membro designato in rappresentanza degli enti di promozione sportiva che abbiano statuto nazionale, cariche sociali elettive e che abbiano sede od ufficio zonale nel territorio comunale;
- 1 membro designato in rappresentanza del C.O.N.I. Provinciale;
- 1 membro designato in rappresentanza di ciascuna delle associazioni sportive con sede nel territorio comunale od operanti sul territorio medesimo, purché regolarmente costituite con apposito atto e regolate da statuto ove siano previste cariche sociali elettive;
- 1 membro designato in rappresentanza dell'U.S.L. territoriale competente, Servizio di Medicina Sportiva.

2. Per la proposta di nomina del proprio rappresentante nella Consulta Comunale dello Sport, ogni ente o sodalizio, che abbia i requisiti ai sensi del presente regolamento, fatta eccezione per il Consiglio Comunale, per il Distretto Scolastico, per i Consigli di Circolo, per i Consigli d'Istituto e per l'U.S.L., deve indirizzare apposita domanda al Sindaco corredata dei dati anagrafici.

3. La proposta di nomina dei rappresentanti nella Consulta Comunale dello Sport, da parte dei vari Enti e Sodalizi, deve risultare da apposito atto del rispettivo organo competente.

4. La nomina dei componenti della Consulta Comunale per lo Sport avviene con atto della Giunta Municipale.

ART. 3 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

1. La Consulta Comunale dello Sport ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui all'art.1.

2. In particolar modo ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano nel senso di una moderna e corretta visione dello sport attivo e partecipativo.

3. Incoraggia e promuove tutte le discipline, anche non agonistiche, che rispondano alle richieste ed alle necessità, da parte dei cittadini, di educazione fisica di svago e di recupero morale e sociale.

ART. 4 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

1. Sono organi della Consulta Comunale dello Sport:

- l'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport, più avanti detta "Assemblea";
- il Comitato Esecutivo dello Sport, più avanti detto "Esecutivo";
- il Presidente della Consulta Comunale dello Sport, più avanti detto "Presidente".

ART. 5 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai membri di cui all'art. 2.

2. Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato;
3. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente;
4. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'Esecutivo, oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.
5. La convocazione scritta deve pervenire entro gli otto giorni che precedono la data di riunione (entro 48 ore per i casi di urgenza) e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare.
6. E' inoltre facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

ART. 6 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo;
 - b) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt.1 e 3 ed affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo;
 - c) ratificare le proposte sviluppate e/o formulate dall'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;E' inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro ove ritenuto utile ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;

ART. 7 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dura in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale nomina i nuovi componenti;

ART. 8 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. L'Esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta dello Sport, è composto dai seguenti membri eletti nell'Assemblea:

- 2 membri eletti tra quelli in rappresentanza del Consiglio Comunale;
- 1 membro eletto tra quelli in rappresentanza del Distretto e degli altri organi scolastici;
- 1 membro eletto tra quelli in rappresentanza degli enti di promozione sportiva e del C.O.N.I.;
- 6 membri eletti tra quelli in rappresentanza delle associazioni, dei quali 1 riservato alle associazioni dei disabili e con l'intesa che ciascuna disciplina non potrà avere più di un membro nell'Esecutivo.

2. E' inoltre facoltà del Presidente della Consulta, anche su proposta dell'Esecutivo o dell'Assemblea, di avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

3. I membri dell'Esecutivo che risultino assenti a 3 (tre) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. La sostituzione di tali membri è di spettanza di quest'ultima.

ART. 9 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea, cui spetta il diritto di ratifica;
- b) proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'istituto;
- c) proporre l'eventuale costituzione in seno all'Assemblea, cui spetta la nomina, di commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta;
- d) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea, fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

ART. 10 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente la convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti l'Esecutivo.

2. Ove, per qualsiasi causa sopravvenuta, rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo, l'Assemblea procede alla relativa surrogazione in base all'art. 8.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato Comunale dello Sport è di diritto il Sindaco o un suo delegato scelto, a tempo determinato, fra i membri del Consiglio Comunale.

ART. 12 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. I compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Esecutivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea una relazione annuale sui programmi e le iniziative che la Consulta Comunale dello Sport intende seguire;

2. E' facoltà del Presidente, inoltre, di predisporre opportune consultazioni con gli operatori dello sport, con i Capo Gruppo Consiliari, con i Consigli di Circoscrizione, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola, con i sindacati e la città per favorire, quale rappresentante dell'Amministrazione comunale e della Consulta Comunale dello Sport, la più larga partecipazione reale e democratica della gente alla problematica dello sport e del tempo libero.

ART. 13 - SEDE DELLA CONSULTA

1. La Consulta Comunale dello Sport ha sede nel Palazzo Comunale di Pontedera.

ART. 14 - SEGRETARIO DELLA CONSULTA

1. Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale dello Sport, senza diritto di voto, sono affidate con apposito atto ad un dipendente scelto dal Presidente fra il personale addetto al Servizio Attività Sportive del Comune.

2. Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'Assemblea che dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in votazione in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. L'affidamento delle funzioni di Segretario decadono con la decadenza del Presidente.

ART. 15 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 16 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.

2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

3. Quest'ultima norma non si applica per le riunioni dell'Esecutivo, le quali, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza, comunque, della metà più uno dei membri con diritto di voto.

ART. 17 – VOTAZIONE

1. Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Il voto del Presidente è determinante, in caso di parità.

ART. 18 - SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica da parte di:

- 1/3 dei Consiglieri Comunali in carica;
- l'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare alla Legge 8 giugno 1990 n.142 nonché allo Statuto Comunale.

***Approvato con Del. C.C. n. 67 del 14.6.1994
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 21/7/94 al 5/8/94***

[| INDICE |](#)